

*ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE
PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE
“Bartolomeo Scappi”*

*Viale Terme, 1054
40024 Castel San Pietro Terme*

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

Febbraio 2009

PREMESSA

Art. 1) L'I.P.S.S.A.R. " Bartolomeo Scappi" di Castel San Pietro Terme Indirizzo Servizi Alberghieri/Ristorazione e Tecnico Turistico, con corso serale, sede coordinata di Casalecchio di Reno, Centro Territoriale Permanente e sedi ospedaliere presso gli Istituti Ortopedici "Rizzoli", la Clinica Pediatrica "Gozzadini" del Policlinico "Sant'Orsola-Malpighi" di Bologna e il Montecatone Rehabilitation Institute di Imola, ha autonomia organizzativa e didattica, nel rispetto degli obiettivi del sistema nazionale d'istruzione e degli standard di livello nazionale.

Art. 2) La scuola, attraverso tutte le sue componenti, ha il compito di promuovere la formazione e la valorizzazione delle persone e concorre ad assicurare il diritto all'istruzione, garantito dalla Costituzione della Repubblica e finalizzato alla crescita educativa, culturale e professionale degli studenti. Essa si propone di realizzare *un'alleanza educativa* tra insegnanti e genitori tesa alla trasmissione di obiettivi formativi e di valori per costruire insieme identità, appartenenza e responsabilità.

Art. 3) Il personale della scuola, i genitori e gli studenti partecipano al processo di attuazione e sviluppo dell'autonomia assumendo le rispettive responsabilità, secondo le competenze richiamate all'art. 16 del DPR 275/99.

Art.4) L'autonomia organizzativa si esplica mediante la flessibilità e mira alla diversificazione, all'efficienza e all'efficacia del servizio scolastico e all'interazione con le altre istituzioni territoriali. Sono attuati monitoraggi finalizzati all'autovalutazione della scuola.

Art. 5) La scuola provvede alla definizione e alla realizzazione dell'offerta formativa, anche co-operando con altre istituzioni scolastiche, con gli Enti locali e le realtà territoriali, e persegue l'adozione di tutte le azioni utili al raggiungimento del successo formativo dei discenti.

Art. 6) Tutti coloro che operano nella scuola sono tenuti al rispetto dei diritti e delle idee altrui, a mantenere un comportamento corretto nei rapporti reciproci, a fare uso di abbigliamento e acconciatura consoni, alla cura della propria persona ed a concorrere alla salvaguardia delle strutture e del patrimonio della scuola.

Art. 7) Nell'ambito del sistema educativo d'istruzione e formazione, per conseguire gli obiettivi nazionali e regionali, la scuola intende promuovere iniziative volte a:

- supportare il riordino degli ordinamenti;
- ampliare l'offerta formativa, anche consorziandosi in rete con altre scuole;
- formare e valorizzare il personale della scuola;

- contrastare fenomeni di disagio ed abbandono del sistema scolastico, sia con attività di recupero sia con servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica;
- potenziare e qualificare l'offerta d'integrazione degli alunni disabili e stranieri;
- valorizzare e diffondere percorsi integrati con la formazione professionale o di alternanza scuola lavoro;
- educare alla cittadinanza e a migliorare la conoscenza della cultura europea;
- diffondere l'uso delle tecnologie informatiche per il miglioramento della didattica e una maggiore efficienza della gestione scolastica;
- attuare monitoraggi e controlli delle iniziative volti anche all'autovalutazione.

TITOLO 1 – GLI INSEGNANTI

Art. 8) Gli insegnanti hanno piena libertà di insegnamento ed autonomia didattica nelle loro classi, nell'ambito dell'Istituto, nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente regolamento. La programmazione, i criteri educativi e didattici verranno presentati agli studenti ed ai genitori all'inizio di ogni anno scolastico nel primo Consiglio di classe riunito al completo.

Art. 9) Gli insegnanti possono promuovere incontri con esperti, Enti e Associazioni esterni, previo accordo con il dirigente scolastico ed autorizzazione del Consiglio di Istituto.

Art. 10) All'Albo di tutte le sedi e sul sito web dell'Istituto sono a disposizione del personale docente copia delle ordinanze ministeriali, circolari e comunicazioni di vario genere che lo riguardano, con l'obbligo di firma entro quattro giorni dall'affissione per presa visione. Trascorso tale periodo si ritiene comunque acquisita l'informazione.

Art. 11) Gli insegnanti preposti ai vari laboratori sono tenuti, all'inizio dell'anno scolastico, a dettare ai propri alunni le norme di comportamento nel laboratorio; tali norme, desunte dalle disposizioni legislative e dall'esperienza personale, devono essere di carattere didattico, disciplinare, di sicurezza e di igiene. Una copia di tali norme dovrà essere consegnata al dirigente scolastico, insieme al piano di lavoro, ed un'altra copia dovrà essere esposta, in modo ben visibile, nel laboratorio. Nei laboratori di ristorazione gli alunni sono tenuti comunque a rispettare le seguenti regole:

- evitare l'uso di profumi troppo forti al fine di coprire la mancata igiene quotidiana del corpo;
- entrare con mai pulite e lavate, prive di anelli e bracciali;
- tenere unghie corte e pulite, prive di smalto colorato;
- conservare capelli ed eventualmente barba e baffi corti e curati ;

- solo alle ragazze è consentito l'uso di semplici orecchini, ma non di trucchi e rossetti troppo marcati;
- indossare la divisa completa.

Gli insegnanti, qualora gli studenti siano privi della divisa, comunicheranno la mancanza per iscritto alle famiglie e, non essendo consentito agli studenti l'ingresso nei laboratori tecnico-professionali, li impegneranno in attività di pulizia e di lavaggio delle stoviglie (ristorazione) ovvero negli spazi attigui a svolgere compiti e verifiche inerenti la parte teorica della disciplina (ricevimento).

Gli insegnanti devono, inoltre, visti, tra l'altro, il DPR n. 547/55 e il Decreto legislativo n. 626/94:

- a) attuare le misure di sicurezza previste dalle norme vigenti;
- b) rendere edotti gli alunni dei rischi specifici a cui sono esposti, con avvertimenti anche ripetuti ed eventuali simulazioni di infortuni;
- c) disporre ed esigere che i singoli alunni osservino le norme di sicurezza ed usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione.

Gli insegnanti di sostegno e gli educatori chiamati ad essere presenti nei laboratori di ristorazione devono essere muniti di libretto sanitario e di divisa.

Art. 12) Gli insegnanti:

- a) sono responsabili della sorveglianza degli alunni secondo il proprio orario di servizio, anche durante lo svolgimento delle assemblee di classe; nell'intervallo è responsabile di ciò che succede in classe il docente in servizio l'ora appena conclusasi; nel caso in cui l'intervallo sia in orario tra le due ore di educazione fisica verrà spostato al termine di queste;
- b) sono tenuti sempre ad affidarne la sorveglianza ad un collaboratore scolastico qualora debbano, in caso di assoluta necessità, abbandonare la classe durante le ore di lezione;
- c) sono tenuti ad abbigliarsi in modo adeguato alla professione e a mantenere in classe un comportamento che sia d'esempio agli studenti: rispettoso della loro dignità e delle norme vigenti;
- d) possono autorizzare, durante le ore di lezione, l'uscita dall'aula di un solo alunno per volta;
- e) sono responsabili del mantenimento dell'ordine e della pulizia in aula durante le loro presenza;
- f) sono tenuti, per etica professionale, a richiamare all'ordine gli alunni che nel corridoio manifestino un comportamento scorretto, indipendentemente dall'appartenenza alle proprie classi.

TITOLO II – PERSONALE AMM/VO, TECNICO E AUSILIARIO

Art. 13) Il personale dovrà collaborare con gli organi direttivi dell'Istituto per favorire la maggiore efficienza dell'Istituto stesso.

Art. 14) E' compito del collaboratore scolastico:

- a) provvedere all'apertura e chiusura dei locali;
- b) introdurre il pubblico negli uffici di segreteria e presidenza, far accedere i genitori alle riunioni ed al ricevimento degli insegnanti;
- c) tenere i collegamenti interni tra Dirigenza, segreteria, corpo docente e classi per garantire una celere diffusione di comunicazioni, circolari, etc.;
- d) collaborare con gli insegnanti per l'uso del materiale e delle attrezzature della palestra e dei laboratori;
- e) provvedere alla pulizia dei locali (corridoi, bagni, atri, scale, etc.) e comunque a tutte le mansioni previste dal vigente CCNL con particolare riferimento a:
 - sorveglianza degli alunni nelle aule, nei laboratori e negli spazi comuni, in occasione di momentanea assenza degli insegnanti;
 - concorso in accompagnamento degli alunni in occasione del loro trasferimento dai locali della scuola ad altre sedi anche non scolastiche;
 - compiti di carattere materiale inerenti al servizio, compreso lo spostamento delle suppellettili;
 - lavaggio delle stoviglie nelle istituzioni scolastiche in cui le esercitazioni didattiche comportino l'uso della cucina e della sala bar;
 - assistenza agli alunni portatori di handicap, fornendo ad essi ausilio materiale nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all'interno di tali strutture e nell'uscita da esse, nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale.

TITOLO III – STUDENTI

Art. 15) Gli studenti devono poter esercitare consapevolmente il diritto-dovere allo studio contribuendo attivamente al dialogo educativo. I rappresentanti eletti in Consiglio d'Istituto e i rappresentanti di classe costituiscono il Comitato degli studenti, che ha facoltà di presentare proposte ed esprimere pareri sulle questioni più rilevanti che riguardano la vita e il funzionamento dell'Istituto e sulle attività extra-scolastiche. Detto Comitato può richiedere al dirigente scolastico lo svolgimento di riunioni anche con preavviso inferiore a giorni cinque, indicando tempi, modalità e argomenti da discutere e redigendo apposito verbale della riunione svolta.

Art. 16) Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità a cui appartengono. Tutti gli studenti hanno diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva.

Art. 17) Gli studenti hanno il diritto di organizzare e richiedere le Assemblee di classe per due ore mensili. Le Assemblee di Istituto sono autorizzate nel limite delle ore di lezione della mattinata una volta al mese.

Art. 18) Sia le Assemblee di classe sia quelle d'Istituto debbono essere richieste di norma al dirigente scolastico dai rappresentanti eletti o, in assenza di questi, da almeno cinque allievi firmatari, con almeno giorni cinque di anticipo. La richiesta di assemblea di classe deve essere sottoscritta anche dai docenti che dovrebbero tenere lezione in quelle ore. In entrambi i casi nella richiesta devono essere comunicati il giorno ed il luogo della riunione, nonché l'ordine del giorno. In sostituzione di dette Assemblee, possono essere richieste, con le medesime modalità, assemblee pluriclassi, articolate per sede ovvero incontri per sviluppare attività di ricerca, ecc.

Art. 19) Lo svolgimento delle assemblee degli studenti si attua nel rispetto della libertà e di opinione di ogni partecipante. Degli argomenti trattati deve essere redatto il relativo verbale.

Nel caso che l'assemblea debordi dai suoi fini istituzionali o degeneri in forme non proprie può essere sospesa dal dirigente scolastico o da un suo delegato.

Non possono svolgersi assemblee di nessun genere negli ultimi trenta giorni di lezione.

Art. 20) E' consentito ai soli fini didattici per attività promosse dagli studenti, in accordo con il dirigente scolastico ed i docenti interessati, invitare esperti e/o rappresentanti di Enti ed Associazioni qualificate a tenere conferenze o corsi, previa autorizzazione del Consiglio di Istituto.

Art. 21) L'uso delle aule nelle ore pomeridiane per gruppi di studio al di fuori delle ore di lezione è consentito con la presenza di almeno un docente, compatibilmente con le risorse e l'orario di apertura dell'Istituto. La richiesta scritta deve essere presentata al dirigente scolastico da almeno cinque alunni e sottoscritta dall'insegnante che si rende garante della sorveglianza.

Art. 22) Il volantinaggio all'interno dell'area di pertinenza scolastica è vietato.

Art. 23) Gli studenti, devono tenere un comportamento civile e dignitoso in classe, nei laboratori e in palestra durante le ore di lezione, nei corridoi e in tutti gli spazi agibili durante l'intervallo. Nei confronti dei trasgressori saranno presi provvedimenti disciplinari.

Art. 24) Durante le esercitazioni nei laboratori è obbligatorio che gli allievi si presentino in tenuta conforme alle delibere del Consiglio di Istituto e alle norme

infortunistiche ENPI, nel rispetto dell'etica professionale. La mancata osservanza di tale disposizione determina l'esclusione dall'esercitazione della giornata e sarà segnalata sul registro di classe e notificata ai genitori.

Durante le ore di educazione fisica gli allievi dovranno presentarsi con abbigliamento conforme agli esercizi sportivi.

Art. 25) E' rigorosamente obbligatorio, durante le esercitazioni nei laboratori, rispettare le norme di sicurezza e di igiene fatte presenti verbalmente e per iscritto dagli insegnanti. L'alunno che non rispetterà tali norme sarà immediatamente allontanato e potrà esservi riammesso solo se accompagnato dal genitore e dopo aver rilasciato una dichiarazione scritta, controfirmata dal genitore, di un preciso impegno di corretto comportamento, soprattutto per l'osservanza delle norme di sicurezza.

TITOLO IV – FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO

Art. 26) L'istituto accoglie, in linea di massima, per le proprie competenze, tutte le domande di iscrizione inoltrate dagli alunni, tenuto conto delle disponibilità di aule in ciascuna delle due sedi.

Art. 27) L'assegnazione alle classi degli alunni ripetenti e di eventuali alunni che hanno necessità di essere seguiti con particolari cure deve essere fatta tenendo conto delle specifiche condizioni e richieste, evitando di concentrarli in poche classi, conformemente ai criteri inseriti nel P.O.F.

Art. 28) Sono a disposizione, delle varie componenti, spazi per l'esposizione di comunicati e notizie, debitamente firmati, inerenti la scuola, la cultura e le organizzazioni sindacali. Della loro affissione dovrà essere data preventiva informazione al dirigente scolastico.

Art. 29) Le uscite anticipate relative all'ultima ora possono essere concesse, ad eccezione dell'ultimo mese di lezione, agli alunni minorenni in presenza di un genitore o di un suo delegato e a quelli maggiorenni a seguito di richiesta scritta, per non più di quattro volte durante l'anno scolastico, salvo casi particolari, debitamente documentati, che saranno esaminati dal dirigente scolastico.

Le entrate posticipate, nel limite della prima ora, possono essere concesse con giustificazione dei genitori da consegnare inderogabilmente entro i due giorni successivi per non più di quattro volte durante l'anno scolastico, salvo casi particolari, debitamente documentati.

Gli studenti sono tenuti a frequentare le lezioni con regolarità e dovranno presentarsi a scuola con puntualità. Eventuali ritardi, aventi carattere di eccezionalità, non potranno superare i dieci minuti ovvero, limitatamente alla sede di Casalecchio di Reno, per motivi logistici, il secondo suono della campana; trascorso tale periodo, non si ammetteranno in

classe i ritardatari se non all'inizio dell'ora successiva. Detti alunni dovranno presentare la giustificazione scritta del ritardo entro i due giorni seguenti.

Gli alunni che, dopo il secondo giorno, non hanno provveduto a portare debita giustificazione, per il ritardo o per l'assenza, non saranno ammessi alla frequenza delle lezioni, salvo motivate eccezioni, bensì avviati ad altre attività nei locali scolastici.

Al termine dell'ultima ora di lezione quotidiana gli alunni dovranno uscire dalle classi solo dopo il suono della campana.

Art. 30) Gli studenti non potranno anticipatamente lasciare la scuola senza il permesso del dirigente scolastico o dei suoi collaboratori. In caso di improvvisa indisposizione, saranno informati i genitori che provvederanno a prelevare lo studente. Nell'impossibilità di ciò o in caso di urgenza, si ricorrerà al Pronto Soccorso.

Art. 31) Gli studenti residenti in provincia, che utilizzano autobus extraurbani o treni, potranno usufruire di permessi annuali speciali per l'entrata e l'uscita in orario diverso da quello previsto, ma nei limiti consentiti dalle esigenze didattiche.

Art. 32) Un libretto personale per le giustificazioni è consegnato ad ogni allievo maggiorenne, al genitore o a chi ne fa le veci se minorenni. Le assenze registrate nell'apposito libretto saranno giustificate dal docente della prima ora di lezione del giorno seguente l'assenza. Ogni giustificazione è valida per un periodo di assenze senza interruzione. Le giustificazioni delle assenze continuative che superano i sei giorni di calendario dovranno essere corredate dal certificato rilasciato dal medico curante e obbligatoriamente dal medico dell'USL in caso di malattia infettiva o contagiosa, a meno che la famiglia non abbia anticipatamente notificato l'assenza per motivi diversi dalla malattia. Alla decima assenza verrà data comunicazione scritta ai genitori.

Art.33) L'ordine e la pulizia competono al personale ausiliario, spetta però ad ogni alunno e ai docenti di collaborare al fine di rendere ogni ambiente confortevole e ordinato. In assenza di un apposito armadio, al termine delle lezioni non potranno essere lasciati nelle classi libri o altri oggetti personali.

Art.34) Nel caso vengano causati danni alle suppellettili, ad arredi o ad attrezzature e strumenti di un'aula o nel caso di danneggiamenti degli stessi per un uso non conforme, tutti i danni dovranno essere risarciti da chi li ha causati. Nel caso in cui fosse impossibile individuare la persona o le persone, sarà l'intera classe, o le classi che si sono avvicinate nella giornata nell'aula o nel laboratorio, a rifondere lo stesso. Studenti, insegnanti e personale non docente sono tenuti a segnalare immediatamente e comunque al termine delle lezioni giornaliere eventuali scritte sui muri o sui banchi e altre forme di danneggiamento riscontrate.

Art. 35) Durante le ore di lezione agli alunni non è consentito trattenersi nei corridoi né allontanarsi dall'aula senza il permesso dell'insegnante. Comportamenti adeguati sono indispensabili, in prossimità dell'intervallo mattutino, per evitare eccessiva

confusione nel servirsi dei distributori automatici di bevande e di generi alimentari. Chi provocherà danni a detti oggetti sarà chiamato a risarcirli.

Art. 36) E' vietato a chiunque fumare nei locali dell'Istituto. I trasgressori saranno puniti a norma di legge.

Art. 37) Durante le lezioni non è consentito né ai docenti né agli studenti l'uso del telefono cellulare. Agli studenti che non ottemperino a tale divieto sarà ritirato il telefono cellulare che sarà riconsegnato solo ai genitori. In caso di reiterate inosservanze a tale divieto saranno erogate sanzioni disciplinari progressive fino alla sospensione temporanea dello studente dalla frequenza delle lezioni.

Art.38) Il calendario degli impegni relativi alla programmazione didattico-educativa sarà discusso nei primi mesi di scuola e presentato entro il 20 dicembre. I verbali dei Collegi docenti e le deliberazioni del Consiglio di Istituto saranno resi pubblici di norma entro 20 giorni dalla data di effettuazione degli incontri.

Art.39) Tutti i docenti sono a disposizione per i colloqui con i genitori secondo i tempi e le modalità stabilite all'inizio di ogni anno scolastico. Un genitore può chiedere, per validi motivi, tramite il dirigente scolastico, un colloquio individuale, durante un'ora da convenirsi.

Art. 40) Al docente coordinatore di classe spetta:

- a) verificare mensilmente le assenze di ciascun alunno per informare tempestivamente i genitori nei casi di scarsa frequenza alle lezioni;
- b) segnalare alle famiglie, sentiti i colleghi, l'eventuale rendimento insoddisfacente dei figli;
- c) coordinare, ove previsto, lo svolgimento delle ore di approfondimento, i corsi di recupero e ogni altra attività didattica programmata dal Collegio dei Docenti.

Art. 41) Tutti i libri e le riviste esistenti nella scuola sono a disposizione di alunni, docenti, non docenti, genitori e se ne sollecita la fruizione. Il funzionamento del servizio biblioteca (modalità dei prestiti, orari, etc.) è regolamentato da apposite norme deliberate dal Consiglio di Istituto, sentito il parere del Collegio dei docenti. Annualmente l'orario sarà affisso nelle apposite bacheche oltre che sulla porta d'ingresso della biblioteca stessa.

Art. 42) Le proposte inerenti l'acquisto di materiale didattico devono essere presentate, debitamente corredate di chiare indicazioni e firmate dai coordinatori dei dipartimenti, alla Giunta esecutiva, che provvederà a presentarle al Consiglio di Istituto. Qualora le richieste non possano essere accolte o siano solo parzialmente disattese, si darà risposta sollecita e motivata.

Art. 43) L'accesso alle aule dotate di attrezzature tecnico-pratiche è consentito agli alunni dell'Istituto solo se accompagnati dal docente.

Art. 44) Sono favorite nell'ambito della Regione, le iniziative di visite a mostre, musei e istituzioni di elevato interesse culturale e didattico. Qualora la visita si esaurisca nell'arco dell'orario scolastico, essa va concordata con i docenti delle ore interessate. La richiesta va presentata al dirigente scolastico con un anticipo di almeno sette giorni e deve essere firmata dagli insegnanti accompagnatori.

Art. 45) Tenendo conto delle disposizioni ministeriali, le visite guidate e i viaggi d'istruzione debbono essere programmati e approvati dal Consiglio di classe entro i primi tre mesi di scuola. Il coordinatore farà pervenire la relazione programmatica, comunicherà il numero presumibile degli alunni che parteciperanno e la data prescelta alla Giunta Esecutiva che ne favorirà l'organizzazione e provvederà a presentarla al Consiglio d'Istituto. La scelta degli accompagnatori, valutate le disponibilità, spetta al dirigente scolastico. Al Consiglio d'Istituto spetta di anno in anno dettare i criteri relativi a tempi e modalità dei viaggi e a deliberare in conformità alle norme vigenti e alle disponibilità funzionali e di bilancio. La prenotazione del viaggio sarà effettuata dopo che gli alunni avranno versato un acconto pari al 50% della quota, che non sarà restituito per alcun motivo. Il saldo sarà restituito solo qualora l'alunno comunichi la propria indisponibilità per motivi gravi almeno 10 giorni prima della partenza.

In alternativa ai viaggi di istruzione i Consigli di classe, sentiti gli studenti e considerata l'eguale valenza formativa, potranno optare per l'effettuazione di scambi culturali anche con l'estero o per l'effettuazione di esperienze dove si accomunino "settimane bianche" a stage, seguendo le modalità organizzative summenzionate.

Per gli studenti che tengano, durante il viaggio di istruzione, un comportamento maleducato e/o scorretto si prevede la comunicazione alla famiglia e, di norma, l'esclusione dai viaggi di istruzione negli anni successivi.

Art.46) Il Consiglio di classe si riunisce ogni qual volta sia necessario, ma comunque non meno di quattro volte in un anno su convocazione del dirigente scolastico o su richiesta scritta e motivata della maggioranza dei suoi membri. In particolare, nella sua funzione disciplinare, può essere convocato per motivi d'urgenza dal dirigente scolastico mediante comunicazione diretta ai suoi componenti.

Art. 47) Gli studenti devono essere assicurati contro gli infortuni in cui possono incorrere nei locali dell'Istituto, durante i viaggi di istruzione, nelle attività organizzate dalla scuola, nelle visite guidate e negli spostamenti fra sedi, succursali, sedi coordinate e palestre durante l'orario scolastico. Si sottolinea che negli spostamenti dalla sede scolastica ai luoghi ove si esercita l'attività curricolare di educazione fisica, gli alunni saranno accompagnati a piedi dal docente e/o da un ausiliario. E' vietato l'uso di biciclette, motorini o automobili.

Art. 48) I genitori eletti nel Consiglio di Istituto e nel Consiglio di classe costituiscono il Comitato genitori. I genitori possono utilizzare i locali scolastici per svolgere assemblee, previa richiesta al Dirigente Scolastico di norma con cinque giorni d'anticipo. Possono comunicare tra loro con stampati distribuiti agli alunni, dopo averne informato il dirigente scolastico.

Art. 49) Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento valgono le disposizioni contenute nelle vigenti leggi in materia e nel CCNL del personale della scuola.

SPORTELLI C.I.C. (*Prevenzione del Disagio, per contenere la Dispersione Scolastica e per favorire il Benessere dello studente e la Promozione del Successo Formativo*)

Art. 50) La scuola, nell'intento di utilizzare strategie atte a valorizzare la comunicazione e di prevenire e sciogliere eventuali forme di disagio, attiva i Centri di Informazione e Consulenza (C.I.C.) ai sensi della legge n. 162/90, del DPR n. 309/90 e successive circolari e direttive ministeriali in materia.

La scuola si impegna a individuare e a mettere a disposizione locali idonei per consentire l'effettuazione del servizio; il colloquio, di norma della durata di circa 50 minuti, si svolge preferibilmente durante l'orario mattutino delle lezioni o nell'ora successiva al termine delle stesse.

Possono usufruire degli sportelli C.I.C. insegnanti, alunni e familiari. Gli alunni vi si possono rivolgere su indicazione dei docenti, dei genitori o su iniziativa spontanea. Essi sono liberi di accedervi; spetta all'operatore il compito di accertarne la volontà e la libertà.

La regola base è che l'utente (gli alunni, i genitori, ecc.) accetti o cerchi personalmente l'invio allo sportello e che la presenza successiva venga concordata direttamente dall'interessato stesso con l'operatore, in modo che la motivazione sia consapevole ed interiorizzata.

I contenuti dei colloqui di ascolto o di consulenza psicologica sono coperti da segreto professionale e l'operatore ne può parlare a terzi solo se autorizzato dal soggetto stesso. In merito ai casi seguiti l'operatore è tenuto a dare indicazioni generali o a confrontarsi per eventuali progetti educativi col coordinatore o con l'intero consiglio di classe.

Art. 51 **Ambiti di intervento**

<i>Tipologia</i>	<i>Oggetto</i>	<i>Operatori di riferimento</i>
Sportello metodologico	Metodo di studio	Docenti dell'istituto
Sportello motivazionale	Motivazione o ri-motivazione allo studio e all'apprendimento	Docenti dell'istituto debitamente formati
Sportello orientamento	Orientamento, passaggi ad altri tipi di studio, cambiamenti	Docenti dell'istituto debitamente formati, referenti O.F. e/o operatori dei centri di formazione professionale
Sportello di alfabetizzazione	Approfondimenti linguistici per alunni stranieri	Docenti dell'istituto e/o operatori debitamente formati
Sportello "filtro"	Prima accoglienza alle situazioni e filtro verso gli altri sportelli o servizi utili	Docenti formati con corsi sulla comunicazione e l'ascolto attivo di almeno 70 ore e che abbiano previsto simulazioni, analisi di casi concreti e forme di tirocinio e supervisione
Sportello di ascolto e relazione di aiuto	Accoglienza, focalizzazione dei problemi, personalizzazione e forme di attivazione per il superamento del disagio non sintomatizzato	Operatori socio-educativi formati con corsi specifici biennali o triennali di counseling che prevedano esame finale, discussione di tesi, tirocinio e supervisione individuale all'analisi dei casi. Operatori professionali iscritti ad albi o elenchi di associazioni riconosciute dal CNEL
Sportello di consulenza psicologica	Aiuto e sostegno tecnico psicologico e/o clinico	Psicologi e/o psicoterapeuti iscritti all'albo professionale

CODICE DISCIPLINARE

Art. 52 Visto lo il DPR 235/07 che reca modifiche di integrazione allo “Statuto delle studentesse e degli studenti“ (DPR n. 249/98), la scuola elabora con l’apporto dei rappresentanti di tutte le componenti elette in Consiglio d’Istituto, un patto di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie. Tale patto deve essere sottoscritto dai genitori contestualmente all’iscrizione del proprio figlio a scuola. In relazione all’art. 4 di detto statuto sono di seguito elencati i comportamenti che configurano mancanze disciplinari e gli organi che sono chiamati a sanzionare i conseguenti provvedimenti.

<i>Comportamenti sanzionabili</i>	<i>Organi</i>	<i>Sanzioni</i>
Condotta non conforme ai principi di correttezza e buona educazione. Disturbo durante le lezioni. Mancanze ai doveri di diligenza e puntualità. Abbigliamento poco doveroso. Lancio di oggetti, senza conseguenze.	Dirigente Scolastico e/o docenti	Richiamo verbale
Scorrettezze e offese verso i compagni e le loro famiglie e/o il personale della scuola. Disturbo continuato durante le lezioni. Mancanze plurime ai doveri di diligenza. Ripetersi di assenza e/o ritardi motivati in modo impreciso. Assenze delle quali la famiglia non sia a conoscenza. Abbigliamento indecoroso. Violazioni non gravi delle norme di sicurezza. Reiterati lanci di oggetti, senza conseguenze. Utilizzo del telefono cellulare.	Dirigente Scolastico e/o docenti	Richiamo scritto
Gravi scorrettezze e offese verso i compagni e le loro famiglie e/o il personale della scuola. Turpiloquio. Disturbo continuato durante delle lezioni. Mancanze gravi ai doveri di diligenza e puntualità. Falsificazione di firme e alterazione dei risultati. Reiterate assenze non a conoscenza della famiglia. Violazioni gravi delle norme di sicurezza. Danneggiamento volontario di oggetti di proprietà della scuola o di altri; lancio di oggetti con conseguenze. Molestie continuate nei confronti di altri. Reiterato utilizzo del telefono cellulare.	Consiglio di classe	Allontanamento dalla scuola da 1 a 5 giorni

Recidiva dei comportamenti di cui al punto precedente. Violenza intenzionale, offese gravi alla dignità della persona.	Consiglio di classe	Allontanamento dalla scuola da 6 a 15 giorni
Uso o spaccio di sostanze psicotrope. Atti e molestie di carattere sessuale. Denuncia penale per fatti avvenuti all'interno della scuola che possono rappresentare pericolo per l'incolumità delle persone e per il sereno funzionamento della stessa ovvero grave lesione al suo buon nome.	Consiglio di istituto	Allontanamento dalla scuola superiore ai 15 giorni
Perdurare dei comportamenti di cui al punto precedente	Consiglio di istituto	Allontanamento dalla scuola con eventuale esclusione dallo scrutinio finale o dall'esame.

Art. 53. Modalità degli interventi

- 1) Ai fini della recidiva, si tiene conto delle sanzioni disciplinari irrogate durante l'anno scolastico corrente. La recidiva si applica in modo generico, non per reiterazione della medesima violazione, ma in caso di comportamenti indisciplinati già sanzionati.
- 2) Tutte le infrazioni previste dal presente regolamento sono sanzionabili se vengono commesse all'interno del perimetro scolastico o, comunque se connesse allo svolgimento dell'attività didattica (viaggi di istruzione, visite guidate, ecc....).
- 3) Il Consiglio di classe competente:
 - a) deve offrire allo studente la possibilità di sostituire le sanzioni con altri provvedimenti comprendenti la collaborazione ai servizi interni della scuola, attività di volontariato o altra attività concordata;
 - b) stabilisce le modalità per garantire che lo studente non abbia un danno dall'interruzione temporanea degli studi prevedendo anche studio individuale e successive verifiche.
- 4) L'alunno che è incorso nella sanzione dell'allontanamento dalla scuola superiore a cinque giorni perde il diritto all'esonero dalle tasse scolastiche e ai contributi per l'anno scolastico successivo a quello in cui è avvenuta la mancanza.
- 5) Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia e dallo studente sconsigliano per fatti gravissimi, per condanne penali, ovvero per ragioni cautelari, il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, il trasferimento dalla scuola, anche in corso d'anno, viene deliberato dal Consiglio di classe.
- 6) Ogni sanzione superiore al richiamo verbale viene annotata sul registro di classe e viene comunicata per iscritto alla famiglia. Il Consiglio di classe

valuterà tali sanzioni in sede di attribuzione del voto di condotta e potrà escludere l'allievo dal viaggio di istruzione.

- 7) Gli organi competenti deliberano dopo aver preventivamente sentito le ragioni addotte dallo studente interessato che potrà anche presentare prove e testimonianze a lui favorevoli.
- 8) Le procedure relative all'irrogazione della sanzione disciplinare debbono concludersi entro 30 giorni dall'avvenuta contestazione. Superato tale limite temporale il procedimento è estinto.
- 9) Le riunioni dei competenti Consigli di classe sono pubbliche e ad esse sono ammessi, senza diritto di parola, coloro che hanno diritto al voto per le elezioni del Consiglio stesso. Qualora l'adozione di un provvedimento disciplinare riguardi uno o entrambi i rappresentanti degli alunni, esso/i dovrà/dovranno lasciare la seduta al momento della votazione. La stessa regola verrà adottata nei confronti del genitore rappresentante di classe interessato da un provvedimento disciplinare a carico del figlio.
Il Consiglio di classe delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri; non è ammessa l'astensione e a parità di voto prevale il voto del presidente.
- 10) Al termine dell'anno scolastico, in sede di scrutinio finale, il Consiglio di classe comunicherà alla famiglia, per iscritto, un giudizio sul comportamento dell'alunno che è incorso in sanzioni disciplinari.

Art. 54. Procedure disciplinari e impugnazioni. Il Consiglio di garanzia.

- 1) Contro le decisioni che prevedono l'allontanamento dalla scuola, è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione, al Comitato Provinciale.
- 2) Contro le decisioni che non comportano l'allontanamento dalla scuola, è ammesso ricorso, entro quindici giorni dalla comunicazione della sanzione, al Consiglio di garanzia che delibera entro i quindici giorni successivi al ricorso.
- 3) Il Consiglio di garanzia è nominato dal Consiglio di Istituto e si compone di 3 Insegnanti, 2 studenti ed un genitore eletti in Consiglio d'Istituto ed è presieduto dal dirigente scolastico.
- 4) Il Consiglio di garanzia decide, su richiesta degli studenti, anche sui conflitti che insorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione dello "Statuto delle studentesse e degli studenti".
- 5) Il Consiglio di garanzia dura in carica un anno e delibera il proprio regolamento. Le riunioni sono pubbliche. Ad esse sono ammessi, senza diritto di parola, coloro che hanno diritto di voto per le elezioni del Consiglio d'Istituto.

ORGANISMO DI GARANZIA DELL'ISTITUTO

- 1) L'organismo di garanzia è composto dai membri del Consiglio d'Istituto. Nelle deliberazioni, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede l'organismo collegiale. La designazione deve prevedere anche indicazioni di un rappresentante supplente nel caso di assenza o incompatibilità del titolare.
- 2) Lo studente che ha subito provvedimenti di ammonizione scritta o di censura scritta può chiedere, nel successivo anno scolastico, che venga riesaminato il provvedimento disciplinare alla luce del positivo comportamento tenuto. L'organismo di garanzia dopo essersi documentato e sentito il Consiglio di classe può deliberare la cancellazione della sanzione disciplinare emanando un atto formale che sarà trascritto nel fascicolo personale dello studente.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Paola Mambelli